Titolo

Giudice sportivo – Competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, comma 3 – integra l'elenco - competenza residuale del Tribunale federale – natura eccezionale della disposizione – impossibilità per la Procura di adire il Giudice sportivo – necessità

Descrizione

L'art. 61, 3° comma, CGS, individua una specifica ipotesi di competenza del Giudice sportivo, che viene ad integrare l'elenco di cui al successivo art. 65. Conseguentemente, nelle ipotesi previste dal citato art. 61, comma 3°, sussiste una competenza degli organi di giustizia sportiva, in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su "*fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro*". Ovviamente la competenza del Giudice sportivo deve essere attivata nelle ipotesi e nel rispetto della tempistica dettagliatamente indicata nel citato art. 61, 3° comma. Pur tuttavia, una volta stabilita la sussistenza in tale ambito della competenza del Giudice sportivo, questa implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. Come è facile rilevare dalla lettura comparata dell'art. 65 e del successivo art. 79 (il cui testo riproduce pressocché pedissequamente quanto disposto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo, attraverso l'elencazione delle fattispecie sulle quali è chiamato a giudicare mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo. Quest'ultimo, infatti, si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo "*in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo*". Pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l'ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Ne deriva la natura residuale della competenza del Tribunale federale che emerge in tutti i casi in cui non sia stata azionata quella del Giudice sportivo. Nei medesimi sensi, si veda la decisione della Sezione I n. 29/2020-2021 di questa Corte federale d'Appello. Secondo tale ultima pronuncia, il nuovo Codice, all'art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma "*di sistema*" (v. anche decisione di questa Corte federale, Sezione I, n. 51/2020-2021, secondo cui l'art. 79 CGS contiene una "*disposizione generale e residuale*"). Va da sé che la natura eccezionale di tale disposizione ne impone un'interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Pertanto, allorché sia spirato il termine di cui all'art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l'azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all'art. 61, 3° comma, CGS. In ogni caso, l'utilizzo del rito ordinario non compromette il diritto di difesa del deferito, che non solo può ricorrere alla Corte federale di appello ma che, ove ne sussistano i presupposti, può sollecitare l'emissione di provvedimenti cautelari collegiali a fronte di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata ovvero chiedere l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici in caso di estrema gravità ed urgenza, conformemente a quanto disposto dagli artt. 107 e 108 CGS.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 91/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi: art. 61, 3° comma, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS; art. 25, comma 1, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 091 CFA del 6 aprile 2021 (Procura Federale/Sig. Buffon Gianluigi)